



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

Piazza C.Battisti, 22 - C.A.P. 56040 – CF 90054240503 - p.IVA 02117780508 - Tel. 050/634711 - Fax 050/634740
www.comune.crespinalorenzana.pi.it

ORDINANZA DEL SINDACO

n. 07 del 02.04.2020

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE - MISURE CONTENITIVE DEL CONTAGIO COVID-19 – OBBLIGO DI UTILIZZO MASCHERINA PER ACCESSO LOCALI APERTI AL PUBBLICO.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 23.02.2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il D.L. 02.03.2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 08.03.2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Dato atto che nel DPCM 08.03.2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Richiamato in particolare, l'articolo 1, n. 1), del DPCM da ultimo citato ove si dispone che: "Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole,

i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.”

Rilevato che questo ente con il contributo della farmacia comunale nonché con la collaborazione delle associazioni di volontariato ha provveduto alla distribuzione a tutta la popolazione residente di mascherine di tipo TNT riutilizzabili a seguito di sanitizzazione;

Considerato che tali dispositivi di protezione sono considerati dalla letteratura scientifica utili al fine di limitare il contagio della pandemia in corso da parte di soggetti malati, anche asintomatici o presintomatici, a soggetti non contagiati;

Valutato pertanto che l'utilizzo diffuso della mascherina a protezione di bocca e naso contribuisce in modo determinante nella limitazione del passaggio del virus nella popolazione;

Considerato che le probabilità di contagio aumentano in modo considerevole all'interno dei locali tuttora aperti al pubblico dove nonostante le precauzioni di distanziamento sociale è possibile, in considerazione della ristrettezza dei luoghi, la riduzione delle distanze tra le persone presenti;

Valutata pertanto l'opportunità di emettere specifico atto ordinativo a tutela della salute pubblica che obblighi tutti i fruitori di tutti i locali attualmente aperti al pubblico nonché gli addetti/impiegati ivi presenti, ad indossare prima dell'ingresso mascherina a protezione di bocca e naso;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;

V I S T I

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;
- L'art. 50 comma 5, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il D.L. 23.02.2020, n. 6 - Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Il DPCM del 1 marzo 2020;
- Il DPCM del 4 marzo 2020;
- Il DPCM dell' 8 marzo 2020;
- Il DPCM del 9 marzo 2020;
- Il DPCM dell'11 marzo 2020;

O R D I N A

dalla data odierna e fino al termine di validità del DPCM 11.03.2020

per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, la seguente disposizione:

- Tutti i fruitori a qualsiasi titolo di locali aperti al pubblico su tutto il territorio comunale, nonché i relativi addetti/impiegati ivi presenti, sono obbligati ai fini dell'accesso ai predetti locali, di indossare preventivamente ed all'esterno del locale mascherina a protezione di bocca e naso ed a mantenerne l'uso per tutta la durata della permanenza all'interno dei locali.

RENDE NOTO CHE

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 c.p. "inosservanza provvedimenti dell'Autorità oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 267/2000.

DÀ ATTO CHE

La presente ordinanza:

- è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Pisa con nota prot.**2020.00003577**;
- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e attraverso il sito internet dell'ente.



Il servizio di Polizia Municipale e tutte le forze di Polizia sono incaricate della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro trenta giorni, ricorso al Prefetto della provincia di Pisa, entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.



Il SINDACO
Thomas D'Addona